

CAMERA DEI DEPUTATI N. 752

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CORDER

Presentata il 12 novembre 1976

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, si è stabilito (articolo 18) ai fini delle scritture contabili un regime di contabilità semplificata per le imprese minori, cioè per tutte le persone fisiche esercenti un'impresa commerciale, per le società di fatto, per le società semplici, ed in nome collettivo e per altre analoghe, le quali abbiano conseguito un ricavo annuo non superiore ad un ammontare di centoventi milioni di lire.

La ragione della normativa va ricercata nel fatto che il legislatore ha voluto esentare le imprese, che hanno un limitato volume di affari ed una struttura organizzativa per lo più di carattere familiare, dall'applicazione di norme che obbligano la tenuta di alcune scritture contabili; e ciò per non gravare i costi di produzione delle piccole aziende che altrimenti ne sarebbe derivato per l'inevitabile assunzione di personale contabile.

Occorre osservare che se le disposizioni dell'articolo 18 hanno negli anni scorsi fa-

vorito diverse aziende, oggi la stessa disposizione può essere estesa a ben poche aziende e ciò perché la gran parte di esse supera quel volume di affari, quei ricavi annui stabiliti nel limite massimo di centoventi milioni. La causa, è evidente, va ricercata, nell'ambito dell'attuale contesto economico, nell'inflazione monetaria e nei sempre crescenti costi di produzione, per cui anche una limitata produzione di qualsiasi impresa commerciale ed artigiana supera facilmente nel valore i limiti sopra indicati.

Di qui, onorevoli colleghi, l'opportunità e la necessità di aumentare il limite massimo dei ricavi annui entro la cifra di duecentocinquanta milioni, che nelle attuali circostanze economiche sembra la soluzione più idonea sia per agevolare la maggior parte delle piccole imprese sia per contenere i loro costi di produzione.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo nella sollecita approvazione di questa proposta di legge, alla quale certamente non mancheranno contributi migliorativi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono esonerati per il triennio successivo alla data dell'entrata in vigore della presente legge dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14, 15, 16 e 17 del medesimo decreto, qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno, non abbiano superato l'ammontare di 300 milioni di lire. Rimangono in ogni caso salvi gli obblighi di tenuta delle scritture contabili previste da disposizioni diverse dal decreto presidenziale 29 settembre 1973, n. 600.

Le parole «centoventi milioni di lire», previste nell'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono sostituite dalle seguenti: «trecento milioni di lire».